

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4830

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BESOSTRI, DUVA, SQUARCIALUPI, ELIA,
PIZZINATO, SMURAGLIA, MACONI e CORTIANA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 OTTOBRE 2000

—————

Istituzione della giornata nazionale contro la pena di morte

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I singoli episodi di esecuzioni capitali in varie parti del mondo suscitano nel nostro Paese forti reazioni, le quali esprimono una attenzione discontinua per il problema, viva e manifesta quando si tratta di casi con forte rilievo mediatico, scarsa per gli episodi, poco pubblicizzati, di esecuzioni di massa, magari senza processi certi, in Paesi in cui non vi è nemmeno la libertà di stampa.

Nel 1998 almeno 1625 persone sono state giustiziate in 37 paesi del mondo e 3899 persone sono state condannate a morte in 78 paesi. È però possibile che le cifre reali siano più elevate.

Nel 1999 Amnesty International ha avuto notizie di condanne eseguite nei seguenti paesi: Afghanistan, Arabia Saudita, Bielorussia, Burundi, Cina, Repubblica Democratica del Congo, Cuba, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giappone, Giordania, Iran, Iraq, Pakistan, Territori dell'Autorità Palestinese, Federazione Russa, Singapore, Stati Uniti, Taiwan, Thailandia, Trinidad, Uganda, Yemen.

La metà dei paesi del mondo ha abolito la pena di morte di diritto o *de facto*. Le informazioni più recenti in possesso di Amnesty International mostrano che:

72 paesi hanno abolito la pena di morte per tutti i reati;

13 paesi hanno abolito la pena di morte per tutti i reati tranne per quelli eccezionali e per quelli commessi in tempo di guerra;

21 paesi si possono considerare abolizionisti *de facto*: mantengono la pena di morte ma non eseguono condanne a morte da più di dieci anni.

Dal 1976 una media di più di due paesi all'anno ha abolito la pena di morte o, aven-

dola abolita per reati comuni, ne ha deciso l'abrogazione per tutti i reati anche politici o militari.

Dei paesi del mondo che hanno abolito la pena di morte per tutti i reati, 24 hanno inserito clausole che ne impediscono l'uso anche nella propria costituzione. L'articolo 27 della nostra Costituzione stabilisce: «La pena di morte non è ammessa eccetto nei casi previsti dalle leggi militari in tempo di pace e di guerra». L'articolo 27 è compreso nella parte I «Diritti e doveri del privato cittadino». (Peraltro la pena di morte è stata eliminata dal codice penale militare.)

In Europa la battaglia di civiltà ha dato i suoi frutti, e trova sostegno nei numerosi strumenti internazionali che prevedono l'abolizione della pena di morte.

Il Consiglio d'Europa con la Risoluzione 1187 del 1999 ha espresso soddisfazione per i recenti sviluppi positivi in molti Stati membri sul versante della ratifica del Sesto Protocollo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, per cui solo cinque Stati membri mantengono ancora la pena di morte nei loro codici, Albania, Lettonia, Federazione russa, Turchia e Ucraina. Ma comunque i paesi appena entrati a far parte del Consiglio d'Europa sono impegnati ad istituire una moratoria ed a ratificare il Sesto Protocollo della Convenzione europea che li impegna all'abolizione definitiva.

Inoltre il numero delle esecuzioni negli Stati membri è in costante diminuzione, dalle 18 del 1997, alla singola esecuzione nel 1998.

Lo Statuto del Tribunale internazionale per l'ex-Jugoslavia e quello del Tribunale internazionale per il Ruanda, entrambi appoggiati dall'Europa, non prevedono la pena di

morte, pur tenendo conto che entrambi sono stati creati per affrontare violazioni di massa delle leggi umanitarie, compreso il genocidio.

All'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, i 56 Stati membri hanno preso l'impegno, stabilito nella Carta di Copenaghen e ribadito in occasione della sessione annuale svoltasi nel luglio scorso a Bucarest, di scambiarsi informazioni sull'abolizione della pena di morte e di metterle a disposizione del pubblico. L'Unione europea rispetta questo impegno, emettendo regolari comunicazioni nei confronti della ODHIR, la Sezione per i diritti umani dell'OSCE.

Proprio nel corrente mese di ottobre è in corso d'esame presso il nostro Parlamento il progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in vista del Consiglio europeo di Biarritz, Carta che, come ha ribadito il 5 ottobre scorso il Presidente della Repubblica, costituisce il primo nucleo della Costituzione europea.

Al Capo I della Carta, i primi due articoli recitano:

«Articolo 1. *Dignità umana.* - La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Articolo 2. *Diritto alla vita.* - 1. Ogni individuo ha diritto alla vita.

2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato».

Tutto ciò premesso, questo disegno di legge si propone di istituire la giornata nazionale contro la pena di morte, cogliendo il suggerimento del Consiglio comunale di Milano, che il 18 settembre scorso ha approvato una mozione, primo firmatario Emanuele Fiano, con la quale è stata istituita una giornata cittadina contro la pena di morte. Così come previsto dall'iniziativa del Comune di Milano, il presente disegno di legge propone che la Giornata contro la pena di morte sia celebrata il 15 marzo di

ogni anno, anniversario della nascita di Cesare Beccaria. L'importanza del giurista illuminista appare ancora fondamentale per una adeguata impostazione del problema in via di principio, perché non si ripetano più episodi come l'ultimo in ordine di tempo, l'esecuzione di Rocco Bernabei negli Stati Uniti, per il quale la discussione, anche presso l'opinione pubblica, verteva sulla innocenza o sulla colpevolezza, e non sulla legittimità dell'irrogazione della pena di morte. Dunque, tornando a Beccaria ed al trattato «*Dei delitti e delle pene*», tutte le pene che oltrepassano la necessità di conservare il vincolo del patto sociale sono ingiuste per natura. La giustizia diventa un fatto assolutamente umano, da sganciare da ogni idea religiosa, dalla fede in un mondo e una vita possibili dopo la morte: oltrepassato il vincolo che tiene uniti gli interessi particolari di ciascun individuo, ogni azione diventa illegittima e ingiusta.

Per questo anche la tortura e la pena di morte diventano ingiuste, perché entrambe sono basate non sul diritto, ma sulla forza dello Stato. Non esiste una condizione di necessità da parte di uno Stato, proprio perché la «necessità» è una condizione che appartiene agli individui, e la necessità di uno Stato diventa la necessità di un gruppo di individui di mantenere il proprio potere di governo a scapito della collettività.

In questo, a nostro avviso, risiede la straordinaria forza e capacità innovativa dell'opera di Beccaria: nell'aver rovesciato la prospettiva dell'indagine sulla legittimità dell'azione di uno Stato.

Proponiamo questo disegno di legge, in due soli articoli, perché riteniamo sia giusto che una riflessione su questo tema venga organizzata in forme più strutturate, con la previsione di cerimonie e incontri di studio e di informazione, in particolar modo presso le scuole e le università, ma non solo; il disegno di legge, all'articolo 2, prevede anche che i luoghi vengano resi disponibili agli organizzatori delle manifestazioni di cui ab-

biamo detto, anche in deroga ad eventuali norme statutarie e regolamentari degli enti o istituti proprietari.

Auspichiamo un forte interesse da parte del Parlamento, anche in considerazione dei numerosi interventi già messi in atto contro la pena di morte, come le numerose mozioni approvate, tra le quali la n. 466 approvata all'unanimità il 24 novembre 1999: in tale oc-

casione il Senato impegnava il Governo, considerando tra l'altro anche il ruolo già svolto dall'Italia, ad adoperarsi all'interno dell'Unione europea, affinché essa continui la pressione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali e mantenga ferma la pregiudiziale dell'abolizione della pena di morte quale condizione di ammissione per i nuovi membri dell'Unione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita, in ossequio alle norme costituzionali ed alle convenzioni internazionali vigenti, la giornata nazionale contro la pena di morte, da celebrare annualmente il 15 marzo, giorno della nascita del giurista e letterato Cesare Beccaria.

Art. 2.

1. In occasione della «Giornata nazionale contro la pena di morte» sono organizzati cerimonie, incontri e momenti comuni di informazione e riflessione, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, sulla pena di morte, sulle altre forme di trattamenti inumani e degradanti e sulle azioni per la loro abolizione in tutti i paesi del mondo.

2. I luoghi per le iniziative di cui al comma 1 sono concessi dagli enti pubblici anche in deroga alle rispettive norme statutarie e regolamentari e possono essere aperti al pubblico.

